

## **La manovra finanziaria regionale può anticipare gli obblighi di riduzione dello stock di debito degli Enti locali. Annotazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2013**

di Nicola Dessì

Fonte: Corte Costituzionale, sentenza depositata il 18 gennaio 2013, n. 3

Parole chiave: Monitoraggio sul patto di stabilità interno – Principio di leale collaborazione – Criteri e obiettivi per la riduzione del debito degli Enti Locali

Riferimenti normativi: Artt. 117 comma 3, e 119 Cost.; Art. 18, commi 3, 7, 8 e 24, l.r. 18/2011 del Friuli-Venezia Giulia (“Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2012); art. 8 l. di stabilità 2011 (sulla determinazione dei criteri per la riduzione del debito di Regioni ed enti locali); art. 204, comma 1, t.u. enti locali (sui mutui contraibili dagli enti locali).

Massima 1: La Regione non può permettere la stabilizzazione di personale non dirigente delle Province, senza indicare una soglia massima di posti riservati.

Massima 2: La Regione viola il principio di leale collaborazione se subordina l’adempimento di obblighi stabiliti in un protocollo d’intesa ad un’assicurazione “da parte dello Stato della piena ed effettiva attuazione dell’articolo 119 della Costituzione secondo i principi enunciati nella legge 5 maggio 2009, n.42 (Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) e del coinvolgimento nel medesimo impegno di tutte le Regioni e Province autonome, Comuni e Province”.

Massima 3: Non sussistendo un obbligo di riduzione dello stock di debito imposto dal legislatore statale nei confronti dell’intero sistema delle autonomie in riferimento all’anno 2012, risulterebbe ingiustificato e irragionevole impedire alla Regione Friuli-Venezia Giulia di introdurre misure per la riduzione del debito delle autonomie locali insistenti sul suo territorio, salvo l’obbligo di uniformarsi successivamente ai criteri stabiliti da un futuro decreto ministeriale.

Massima 4: La Regione non può consentire ai comuni di contrarre mutui con un interesse superiore al limite previsto dall’art. 204 co. 1 T.U.E.L., che detta principio di coordinamento della finanza ai sensi dell’art. 117 co. 3 Cost.

La sentenza decide su alcune questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha impugnato alcune disposizioni della l.r. 18/2011 del Friuli-Venezia Giulia. Le seguenti norme impuginate, e dichiarate incostituzionali, interessavano le autonomie locali:

1. L’art. 13, comma 52, della legge impugnata prevedeva che il personale non dirigenziale in servizio presso le Province, alla data di entrata in vigore della legge, con un rapporto di lavoro a tempo determinato, che abbia già maturato, alla medesima data, almeno diciotto mesi di

esperienza lavorativa nel settore delle politiche del lavoro, purché assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale, poteva essere stabilizzato. L'omessa indicazione di una soglia massima di posti riservati determina un contrasto con la legislazione statale e, di riflesso, con l'art. 117, terzo comma, Cost. L'art. 17, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2009, prevede infatti che, nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche locali «possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

2. L'art. 16 comma 1 subordina illegittimamente l'effettiva ottemperanza della Regione Friuli-Venezia Giulia agli obblighi di solidarietà, contratti in base al Protocollo d'Intesa firmato a Roma il 29 ottobre 2010 e recepito dall'articolo 1, comma 152, della legge n. 220 del 2010, chiedendo un'assicurazione «da parte dello Stato della piena ed effettiva attuazione dell'articolo 119 della Costituzione secondo i principi enunciati nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e del coinvolgimento nel medesimo impegno di tutte le Regioni e Province autonome, Comuni e Province». Tale previsione unilaterale di una condizione ulteriore costituisce violazione del principio di leale collaborazione.

3. L'art. 18 co. 3, 7 e 8, impone agli enti locali della Regione di ridurre, a partire dal 2012, lo stock di debito: "a) per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, lo stock di debito deve essere ridotto del 2 per cento nel 2012 e dell'1 per cento a decorrere dal 2013 rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente; b) per i Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 10.000 abitanti, lo stock di debito deve essere ridotto dell'1 per cento nel 2012 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente; c) per i Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti che hanno deliberato di aderire ai vincoli previsti dal patto di stabilità l'obiettivo di riduzione è solo consigliato." Tale meccanismo non contrasta con l'art. 8 co. 3 della legge statale 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2012) che demanda a un decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di stabilire «distintamente per regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito». la riduzione del debito prevista dal legislatore statale – i cui criteri sono, peraltro, ancora da precisarsi, attraverso l'emanazione del relativo decreto non regolamentare – non si applica che a partire dal 2013, laddove il legislatore regionale ha già introdotto norme di contenimento e riduzione del debito a partire dal 2012, anche a fronte della responsabilità che la Regione ha assunto nei confronti dello Stato quanto alla tenuta finanziaria di tutti gli enti locali rientranti nella propria sfera territoriale, con la creazione di un sistema regionale integrato, ex art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010. Infatti "non sussistendo un diverso obbligo imposto dal legislatore statale nei confronti dell'intero sistema delle autonomie in riferimento all'anno 2012 e in attesa del previsto decreto ministeriale, risulterebbe ingiustificato e irragionevole impedire alla Regione Friuli-Venezia Giulia di introdurre misure per la riduzione del debito delle autonomie locali insistenti sul suo territorio: misure che anzi anticipano gli effetti della legislazione statale nel perseguire il medesimo obiettivo. Resta inteso che, una volta che il criterio statale diventi operativo, il legislatore regionale dovrà adeguarvisi (...).

4. L'art. 18, co. 11, della legge impugnata viola gli artt. 117, co. 3, e 119, co. 2, Cost., nella parte in cui prevede che i dati necessari per la costruzione del saldo di competenza mista ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno siano presentabili alla regione in una pluralità di scadenze "tra le quali risulta difficile persino individuare quella che è fatta oggetto di specifico rinvio da parte della disposizione impugnata", anche posteriori a quella unica del 31 marzo stabilito invece dalla legge statale per la trasmissione dei dati dalla Regione allo Stato.

5. L'art. 18 comma 24 della legge impugnata prevede che gli enti locali insistenti nella Regione possano assumere nuovi mutui a partire dal 2012 nel limite massimo del 12 per cento, laddove l'art. 204, comma 1, T.U.E.L. fissa il limite del 12 per cento per l'anno 2011, mentre per l'anno 2012 il limite si abbassa all'8 per cento, riducendosi ulteriormente al 6 per cento per l'anno 2013, fino a stabilizzarsi nella misura del 4 per cento a partire dall'anno 2014. La norma statale "si configura quale principio di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., che le Regioni, anche a statuto speciale, sono tenute a rispettare.